

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO A

**TABELLA UNICA DELLE INDENNITA' DELLE PROCEDURE
OBBLIGATORIE, DEMANDATE DAL GIUDICE E VOLONTARIE**

Aggiornato al D.M. 150 del 24/10/23 entrato in vigore il 15/11/2023

SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE (SEMPRE DOVUTE):

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DEPOSITO ISTANZA / ADESIONE ALLA MEDIAZIONE					
VALORE DELLA CONTROVERSIA	FASCIA INDETERMINATO	SPESE DI AVVIO (A)	SPESE DI MEDIAZIONE (B)	TOTALE (A+B)	Totale Ivato
Fino a € 1.000		32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
Da € 1.001 a € 50.000		60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
Superiore a € 50.001		88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €
INDETERMINATO	BASSO (Fino a € 1.000)	88,00 €	48,00 €	136,00 €	165,92 €
INDETERMINATO	MEDIO (Da € 1.001 a € 50.000)	88,00 €	96,00 €	184,00 €	224,48 €
INDETERMINATO	ALTO (Superiore a € 50.001)	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

LE SPESE POSTALI SONO ESCLUSE E SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO.

SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE

TARIFFE AI SENSI DEL DM. 150/2023

INDENNITA' DI MEDIAZIONE AI MINIMI DELLA TABELLA A PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE, con l'obiettivo di favorirle e certo di non disincentivarle

Valore della controversia	Tabella A	Alla presentazione dell'istanza/ adesione				1° Incontro				Incontri successivi			
		Spese avvio (ex art. 28 c. 4) + Spese mediazione (ex art. 28 c. 5)				Senza accordo (ex art. 28 c. 6)		Accordo al 1° incontro		Senza accordo (in incontri successivi al 1°)		Accordo in incontri successivi al 1°	
								Integrazione Spese mediazione (+10%) (ex art. 30 c. 1)		Integrazione Spese mediazione (ex art. 30 c. 3)		Ulteriore Integrazione Spese mediazione (+25%) (ex art. 30 c. 2)	
		Imponibile	Spese avvio	Spese mediazione	Totale Imponibile	Ivato	Imponibile	Ivato	Imponibile	Ivato	Imponibile	Ivato	Imponibile
Fino a € 1.000	64,00	32,00	48,00	80,00	97,60			16,00+6,40	27,33	16,00	19,52	16,00	19,52
Da 1.001 a 5.000	128,00	60,00	96,00	156,00	190,32			32,00+12,80	54,66	32,00	39,04	32,00	39,04
Da 5.001 a 10.000	232,00	60,00	96,00	156,00	190,32			136,00+23,20	194,22	136,00	165,92	58,00	70,76
Da 10.001 a 25.000	352,00	60,00	96,00	156,00	190,32			256,00+35,20	355,26	256,00	312,32	88,00	107,36
Da 25.001 a 50.000	576,00	60,00	96,00	156,00	190,32			480,00+57,60	655,87	480,00	585,60	144,00	175,68
Da 50.001 a 150.000	960,00	88,00	136,00	224,00	273,28	Nulla è ulteriormente dovuto		824,00+96,00	1.122,40	824,00	1.005,28	240,00	292,80
Da 150.001 a 250.000	1.200,00	88,00	136,00	224,00	273,28			1.064,00+120,00	1.444,48	1.064,00	1.298,08	300,00	366,00
Da 250.001 a 500.000	2.000,00	88,00	136,00	224,00	273,28			1.864,00+200,00	2.518,08	1.854,00	2.274,08	500,00	610,00
Da 500.001 a 1.500.000	3.120,00	88,00	136,00	224,00	273,28			2.984,00+312,00	4.021,12	2.984,00	3.640,48	780,00	951,60
Da 1.500.001 a 2.500.000	3.680,00	88,00	136,00	224,00	273,28			3.544,00+368,00	4.772,64	3.544,00	4.323,68	920,00	1.122,40
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.200,00	88,00	136,00	224,00	273,28			5.064,00+520,00	6.812,48	5.064,00	6.178,08	1.300,00	1.586,00

Casi particolari:

a) Per i valori indeterminati, le tariffe si intende applicata solo a quei casi in cui effettivamente è impossibile determinare il valore della mediazione anche in sede di incontro di mediazione o nei quali la determinazione del valore comporterebbe spese eccessive a carico delle parti. Nei casi in cui in istanza sia dichiarato:

SICOME SC – Società Italiana Conciliazione Mediazione

Sede Legale e operativa: Via Adriatica 154-158 – 33030 – Campoformido (UD) – tel./fax. +39051897419

e-mail: info@sicome.it – pec: sicome.sc@pec.it CF e P. Iva 02649960305

Iscritta al Registro Organismi di Mediazione e Conciliazione del Ministero della Giustizia al n° 535 Iscritta al

Registro Enti di Formazione del Ministero della Giustizia al n° 436



S I C O M E
conciliazione e mediazione

“valore indeterminato”, ma in sede di mediazione si definisca un valore preciso, sarà applicato lo scaglione di riferimento per il valore emerso in incontro di mediazione.

b) Solo per le mediazioni obbligatorie ex art. 5 comma 1 d.lgs 28/10 e s. m. e. i. non è prevista indennità per la parte istante in caso di mancata partecipazione del convenuto o per mancato accordo al primo incontro di programmazione.

c) Se al termine del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso da quello indicato in istanza, l'importo delle indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Note:

1) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della adesione, al versamento delle spese di avvio.

2) In caso di mancato versamento delle spese dovute, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salva ovviamente la facoltà di agire successivamente per la riscossione di quanto dovuto. In ogni caso il saldo, comprensivo di eventuali aumenti come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l'Organismo non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione.

3) Le spese e indennità di mediazione come sopra individuate non comprendono gli eventuali e ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.).

4) Le spese e indennità di mediazione come sopra individuate non comprendono le spese vive documentate (esempio corrispondenza, fotocopie, ecc...) che pertanto andranno rimborsate dalla parte nel cui interesse vengono sostenute o dalla parte che se le sia accollate nell'accordo raggiunto.

7) Le spese di avvio della procedura, l'onorario di mediazione e qualunque altra somma, dovranno essere corrisposte con le seguenti modalità: pagamento tramite i servizi online del sito www.sicome.it, assegno circolare intestato a SICOME SC, bonifico bancario sul codice IBAN: IT78B0538736740000002095312.

8) In base all'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 28/2010, **“Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (e 2, ndr), all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato³, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del maggio 2002, n.115”**. Si rammenta in proposito che tra i redditi da dichiarare vanno ricompresi anche quelli non soggetti a tassazione o oggetto di tassazione separata.

Le parti che ritengano di essere in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare alla segreteria dell'Organismo all'atto della presentazione dell'istanza o della adesione, richiedendo, se necessaria, opportuna modulistica che l'organismo provvederà a fornire:

a) **doppia** copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente (ivi compresi conviventi *more uxorio*, ascendenti, parenti, soggetti diversi) e/o dichiarazione ISEE in corso di validità;

b) **doppia** certificato di stato di famiglia e di residenza aggiornato;

c) **doppia** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata da un mediatore (ai sensi dell'art. 17, comma a. 5-bis del d. lgs. n. 28/2010);

d) **doppia** copia di un documento di identità.

SICOME SC – Società Italiana Conciliazione Mediazione

Sede Legale e operativa: Via Adriatica 154-158 – 33030 – Campoformido (UD) – tel./fax. +39051897419

e-mail: info@sicome.it – pec: sicome.sc@pec.it CF e P. Iva 02649960305

Iscritta al Registro Organismi di Mediazione e Conciliazione del Ministero della Giustizia al n° 535 Iscritta al

Registro Enti di Formazione del Ministero della Giustizia al n° 436